


# Scheda informativa

## Clausola di reimportazione

5 febbraio 2021

### Di cosa si tratta?



\* Le ragioni per ordinare merci all'estero (piuttosto che in Svizzera) sono numerose:

- Impegni contrattuali presi con imprese (straniere)
- Mantenimento della competitività; sono proprio le imprese di dimensioni più piccole ad essere dipendenti da prezzi più bassi per poter far fronte alla concorrenza.
- Il franco forte mette sotto pressione le imprese e le obbliga ad importare (a prezzi più vantaggiosi)

## In contraddizione con l'obiettivo di una riduzione dei prezzi

La clausola di reimportazione è **in contraddizione con gli obiettivi centrali dell'iniziativa, ossia una riduzione dei prezzi e un rafforzamento della concorrenza.**

Un divieto unilaterale delle reimportazioni imposto dalle imprese (relativamente) potenti che occupano una posizione dominante sul mercato avrebbe quale conseguenza che le imprese e i consumatori svizzeri non potrebbero, in numerosi casi, beneficiare di prezzi più bassi per i prodotti svizzeri. Inoltre, le **imprese dominanti potrebbero anche** impedire la reimportazione dei loro prodotti agendo unilateralmente. Ne risulterebbe una contraddizione tra il trattamento privilegiato delle esportazioni svizzere e l'obiettivo di far abbassare i prezzi in Svizzera, mirato dall'iniziativa.

- ➔ La regolamentazione attribuisce maggiore importanza agli interessi delle **imprese** esportatrici svizzere (**relativamente**) **potenti** sul mercato che non agli effetti di prezzo da raggiungere, in particolare a livello dei consumatori. In conclusione, questa disposizione potrebbe perfino contribuire ad un ulteriore isolamento del mercato svizzero e quindi a prezzi più elevati.

## Violazione degli impegni internazionali

**La clausola di reimportazione potrebbe costituire una violazione di diversi impegni internazionali.** Ad esempio :

- il divieto di restrizioni quantitative e di misure aventi un effetto analogo negli **accordi di libero scambio** conclusi dalla Svizzera (ad es. art. 13, cpv. 1 dell'accordo di libero scambio Svizzera-UE)
- l'impegno di non discriminazione ai sensi del **diritto dell'OMC** (art. III, cpv. 4 GATT e art. XVII GATS)

Inoltre, un privilegio unilaterale di fatto delle imprese svizzere potrebbe **essere contrario** al principio del **trattamento nazionale** (conformemente alle disposizioni pertinenti dell'OMC e dell'accordo di libero scambio) e invierebbe un segnale negativo ai paesi vicini e all'UE.

- ➔ Questa rottura con i principi di base del diritto dei cartelli potrebbe suscitare **violente reazioni da parte dei paesi vicini** e dell'UE.